



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE A PENE PRIVATIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LO STATO DELLA LIBIA, FATTO A PALERMO IL 29 SETTEMBRE 2023

Art. 18 (Trattato)

Principio di Specialita'

Ogni persona condannata trasferita ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente Trattato non puo' essere perseguita, giudicata, detenuta nello Stato di Esecuzione ai fini dell'esecuzione di una condanna o di una misura cautelare, ne' sottoposta ad altra restrizione della liberta' personale, per un qualsiasi reato commesso precedentemente al trasferimento, diverso da quello che ha dato luogo al trasferimento stesso, ad eccezione del caso in cui lo Stato di Condanna acconsente. A tal fine, lo Stato di Esecuzione presenta una domanda, corredata della relativa documentazione e da un verbale giudiziario contenente eventuali dichiarazioni della persona condannata. Il consenso dello Stato di Condanna viene dato quando per il reato oggetto della domanda e' possibile l'extradizione conformemente alla legislazione dello Stato di Condanna, o quando l'extradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entita' della pena.

Versione in vigore dal 19 novembre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

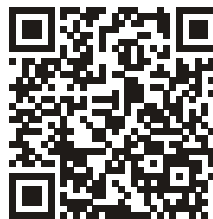
Atto	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della liberta' personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023
Estremi	Legge 17 novembre 2025, n. 170
Partizione	Trattato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-170-2025/trattato-art-18>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it